

Il riconoscimento della libertà di associazione ed il tipo di tutela ad essa garantito sono da sempre considerati indice del grado di democraticità di un ordinamento, rappresentando l'autonomia associativa una delle pietre angolari di un sistema che voglia definirsi propriamente democratico. Di qui l'interesse per un approfondimento della configurazione di tale libertà nell'attuale contesto storico, seguendo diacronicamente l'itinerario delle modalità di riconoscimento e tutela riservate dagli ordinamenti giuridici all'esperienza associativa, prestando particolare attenzione alle dinamiche evolutive dei *limiti* alla libertà di associarsi. La circostanza che il diritto di associazione sia oggetto di specifica tutela non solo nella Costituzione italiana, ma anche in ambito CEDU ed UE, giustifica l'approfondimento condotto su tale triplice livello, al fine di utilizzare la libertà di associarsi quale prisma per la comprensione delle dinamiche ordinamentali. L'esame integrato delle norme dedicate alla libertà di associazione dalle tre diverse Carte, con particolare riguardo ai limiti legittimamente imponibili in base alle previsioni ivi contenute, come interpretate nel dialogo tra le Corti, è prodromico, poi, alla valutazione delle più recenti novelle legislative emanate in regime *emergenziale*, nell'ambito della cd. *lotta al terrorismo*, al fine di verificarne l'impatto su tale diritto fondamentale e più in generale sulla democraticità stessa dell'ordinamento, nell'epoca della sempre più netta contrapposizione fra libertà e sicurezza.

Maria Grazia Nacci è Ricercatore confermato di Istituzioni di diritto pubblico; Professore aggregato di Istituzioni di diritto pubblico e di Diritto regionale e degli enti locali presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

ISBN 978-88-6611-822-0



9 788866 118220

€ 27,00

47

LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE ED I SUOI LIMITI NELLE
DINAMICHE ORDINAMENTALI

M.G. NACCI



PROFILI DI
INNOVAZIONE

47

Collana diretta da
Raffaele Guido Rodio
Vincenzo Tondi della Mura

MARIA GRAZIA NACCI

LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE ED I SUOI LIMITI NELLE DINAMICHE ORDINAMENTALI

Collana fondata da
ALDO LOIODICE

Su iniziativa
dell'Istituto di diritto Pubblico
della
Università degli Studi di Bari

CACUCCI  EDITORE
BARI

LA COLLANA "PROFILI DI INNOVAZIONE"

Nelle ricerche giuridiche i profili di innovazione sono talvolta assenti; ciò accade specialmente negli studi che, seguendo la moda o gli orientamenti delle riforme da tempo ventilate, proposte o elaborate, si legittimano con una sorta di rincorsa verso l'attualità che attira l'immediato interesse dei lettori. Tale tendenza rischia di collocare la riflessione giuridica, più seguita, nei periodici di informazione o nei quotidiani. Nell'eleganza della presentazione, nel carattere informato dell'esposizione o nella vivacità di elaborazione di molti studi, anche se in volumi consistenti o scritti sulle riviste giuridiche, spesso l'innovazione appare, ma rischia di perdersi in un'ondata di "consumismo" scientifico che lascia perdere le sue tracce dopo poco tempo, salvo rari casi di recupero da parte di qualche attento studioso che intende adempiere al dovere di dominare la letteratura anche più risalente, ma rilevante, sui temi affrontati. Emerge, in questa dimensione, una complessità e pesantezza di informazioni e dati (aggiornati talvolta *ad horas*) che si trasferiscono da un lavoro all'altro lasciando in ombra (se non oscurando) i profili stabili di innovazione che possono provocare un'efficace risposta pluridimensionale: scientifica, culturale, operativa e pratica. L'innovazione significativa nelle scienze giuridiche resta, alcune volte, in questi studi, consegnata a sintetiche riflessioni che, depurate dalla prolissità, dall'attualità o dagli sfoggi di erudizione, muovono approfondimenti e interessi conoscitivi, non di mera attualità, ma proiettabili in tempi più lunghi in cui si ravviva un dibattito culturale e scientifico di spessore. Questa tendenza richiede allora una rinnovata modalità di esposizione dei temi per verificarne, nella reazione conoscitiva, culturale e di ricerca che si provoca, il profilo di innovazione suscettibile di creare forme di liberazione della scienza e della conoscenza giuridica dallo scadimento nella mera osservazione dell'attualità, senza relegarsi in un ambito astratto ed alienante di esclusiva prospettazione teorica. Il dibattito scientifico-culturale a medio o a lungo termine, in questi casi di innovazione (o quanto meno contenenti la proposta di un profilo innovativo da verificare), deve impegnarsi su testi propositivi, anche sintetici, che offrano al lettore di varia estrazione un immediato risultato conoscitivo, persuasivo o meno (non interessa), di chiara identificazione nelle premesse, nell'impostazione, nelle conclusioni e nella documentazione di riferimento. Si può, in altri termini, utilizzare lo schema di una relazione scientifica su di un tema desumibile da uno o più documenti di base costituiti da fonti normative di rilievo, orientamenti giurisprudenziali, testi politici, economici, sociali, culturali e religiosi suscettibili di fornire alle riflessioni scientifiche profili giuridicamente rilevanti. In tal modo la sintesi espositiva congiunta ai documenti di base allegati o richiamati, può fornire elementi utili per un percorso di innovazioni seguito ed arricchito dagli studiosi di settore, ma aperto, interessante e stimolante per lettori non specializzati che vogliano rendersi conto dei nuovi istituti che si aprono nell'applicazione del diritto.

25 aprile 1999

Aldo Loiodice

PROFILI DI INNOVAZIONE

Collana diretta da Raffaele Guido Rodio e Vincenzo Tondi della Mura

Comitato Scientifico: Luca Antonini, Vincenzo Baldini, Paola Bilancia, Michele Carducci, Emilio Castorina, Elisabetta Catelani, Antonio D'Aloia, Antonio D'Andrea, Luigi D'Andrea, Antonio D'Atena, Gianmario Demuro, Filippo Donati, Mario Esposito, Francesco Gabriele, Aldo Loiodice, Isabella Loiodice, Laura Lorello, Massimo Luciani, Alessandro Mangia, Stelio Mangiameli, Andrea Morrone, Anna Maria Nico, Ida Nicotra, Vasco Pereira da Silva, Anna Maria Poggi, Fabrizio Politi, Raffaele Guido Rodio, Roberto Romboli, Emanuele Rossi, Antonio Ruggeri, Gerardo Ruiz-Rico Ruiz, Antonio Saitta, Antonella Sciortino, Giovanni Serges, Massimo Siclari, Sandro Staiano, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari, Giuseppe Verde, Aljs Vignudelli, Lorenza Violini.

Comitato Editoriale: Andrea Bonomi, Tullio Fenucci, Marco Galdi, Nicola Grasso, Giuseppe Laneve, Maria Grazia Nacci, Mario Palma, Cecilia Pannacciulli, Michele Troisi.

Segreteria Editoriale: Giorgio Cataldo, Romina Cataldo, Antonello Denuzzo, Antonio Gusmai, Pasquale Procacci.

Le monografie pubblicate nella collana sono sottoposte a procedura di valutazione secondo il sistema di peer review a doppio cieco.

La medesima procedura è adottata per ogni singolo contributo dei volumi collettanei.

Gli atti della procedura di revisione sono consultabili presso il Direttore.

Maria Grazia Nacci

**LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE ED
I SUOI LIMITI NELLE DINAMICHE
ORDINAMENTALI**

CACUCCI  EDITORE
BARI

Volume stampato con il contributo dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Finito di stampare nel mese di luglio 2019

© 2019 Cacucci Editore – Bari
Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220
<http://www.cacuccieditore.it> – e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

*Ad Emilio e ai nostri figli
Adele, Giuseppe ed Aurora*

INDICE

<i>Introduzione</i>	pag.	11
---------------------	------	----

CAPITOLO PRIMO

LA LIBERTÀ DI ASSOCIARSI FRA ORDINAMENTO INTERNO, INTERNAZIONALE ED EUROUNITARIO

1. Il diritto di associarsi nella sua evoluzione storica: dal periodo statutario a quello fascista	»	25
2. La costituzionalizzazione della libertà di associazione. L'approdo all'art. 18 Cost.: i suoi contenuti e la sua interpretazione tra Costituzione, CEDU e Carta UE	»	33
2.1 (<i>Segue</i>): le problematiche in ordine alla titolarità del diritto. La riferibilità della situazione costituzionale ai non cittadini o alle persone giuridiche	»	38
2.2 (<i>Segue</i>): la libera formazione del vincolo associativo e la libertà di non associarsi: i profili positivi e negativi dell'associazione nell'interpretazione giurisprudenziale	»	41
2.3. (<i>Segue</i>): i limiti alla libertà di associarsi con particolare riferimento alla previsione di una riserva di legge	»	46
2.3.1 (<i>Segue</i>): le possibili restrizioni della libertà di associazione e le loro condizioni di legittimità nella prospettiva del diritto europolitano e della giurisprudenza della Corte Edu	»	52
3. L'intervento sulle associazioni illecite tra discrezionalità amministrativa e garanzie giurisdizionali	»	65

CAPITOLO SECONDO

LO SPECIFICO DIVIETO COSTITUZIONALE RELATIVO ALLE ASSOCIAZIONI PARAMILITARI

1. Rilievi preliminari sui tempi e sui modi dell'attuazione legislativa dei divieti costituzionali di specifici tipi di associazioni	»	69
--	---	----

2. Le cd. associazioni paramilitari: dal divieto costituzionale <i>ex</i> art.18, comma 2, alla fattispecie penale introdotta attraverso il d.lgs. n.43/1948. La sostanziale conformità della soluzione prospettata dall'ordinamento italiano ai principi elaborati in materia dalla Corte Edu	pag.	73
3. Il caso delle associazioni di volontari per la sicurezza urbana (c.d. <i>ronde</i>) e le possibili violazioni dell'art.18 Cost., nel quadro del passaggio dalla "sicurezza dei diritti" al "diritto alla sicurezza"	»	79

CAPITOLO TERZO

LE ASSOCIAZIONI NEOFASCISTE TRA PREVISIONE COSTITUZIONALE, ATTUAZIONE LEGISLATIVA ED INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI

1. Le associazioni neofasciste: il primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e la sua controversa interpretazione	»	89
2. L'attuazione per via legislativa del divieto di «riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista»	»	94
3. Gli orientamenti giurisprudenziali fondamentali in tema di reati di cui alla cd. Legge Scelba e convergenze con i principi espressi dalla Corte Edu in relazione ai c.d. "partiti antisistema"	»	97

CAPITOLO QUARTO

LE ASSOCIAZIONI SEGRETE

1. Le associazioni segrete: il divieto costituzionale e la sua interpretazione	»	107
2. La legislazione attuativa dell'art. 18, comma 2, della Costituzione <i>in parte qua</i> . La definizione di "associazione segreta" nell'art.1 della Legge n.17/1982	»	112
2.1 Il regime sanzionatorio disegnato nella cd. 'Legge Spadolini' ed i profili problematici della relativa implementazione	»	116
2.2 Le sanzioni a carico di pubblici dipendenti o titolari di incarico pubblico, di cui sia accertata l'appartenenza ad una associazione segreta. Il contributo ermeneutico di giudici interni e Corte Edu	»	121
2.3 I più recenti tentativi di razionalizzazione della disciplina	»	128

3. Associazione segreta e giudici: l'incompatibilità tra appartenenza all'ordine giudiziario ed affiliazione massonica nel quadro della responsabilità disciplinare dei magistrati e nell'impianto delle decisioni assunte in ambito nazionale in epoca antecedente alla tipizzazione dei relativi illeciti disciplinari	pag.	133
3.1 L'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di rapporti giudici/massoneria: la condanna dell'Italia per violazione del diritto di associazione <i>ex art.11 della Cedu</i>	»	141
3.2 La tipizzazione della partecipazione dei magistrati ad associazioni segrete quale illecito disciplinare	»	148

CAPITOLO QUINTO

LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE ALLA PROVA DELLE DIVERSE LEGISLAZIONI ANTITERRORISMO

1. Premessa	»	155
2. Le associazioni vietate dall'art.270 <i>bis</i> c.p., introdotto all'epoca dei cd. "anni di piombo"	»	166
2.1 (<i>Segue</i>): le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico: l'evoluzione della fattispecie sotto la spinta della normativa antiterrorismo internazionale ed euounitaria, dal 2001 al periodo attuale	»	169
2.1.1 (<i>Segue</i>): la necessità di interpretazioni costituzionalmente orientate della fattispecie associativa <i>ex artt. 270 bis-270 sexies</i> c.p.	»	181
2.1.2 Il contributo ermeneutico della giurisprudenza: la struttura organizzativa	»	182
2.1.3 (<i>Segue</i>): la partecipazione del singolo	»	186
2.1.4 (<i>Segue</i>): la finalità di terrorismo	»	193
3. Qualche rilievo conclusivo sul grado di conformità della normativa di contrasto al terrorismo internazionale ai principi elaborati in materia nel dialogo fra le Corti	»	196
<i>Conclusioni</i>	»	205
<i>Bibliografia</i>	»	219

INTRODUZIONE

Tra le motivazioni che inducono, oggi, ad occuparsi dei diritti¹ figura, certamente tra le più importanti, il cd. *costituzionalismo multilivello*², espressione con cui, com'è noto, si allude all'esistenza di una pluralità di ordinamenti, ciascuno con una Costituzione³, che riconoscono reciprocamente la legittimità dell'altro, non anche la completa supremazia di uno sull'altro⁴

¹ Per una ricostruzione del progressivo riconoscimento normativo dei diritti umani, *ex plurimis*, si veda P. RIDOLA, *Il principio libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa*, Torino, 2018; M. FIORAVANTI, *Appunti di storia delle Costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Torino, 2014 (ult. ed.); L. MEZZETTI, *Storia dei diritti umani*, in ID. (a cura di), *Diritti e doveri*, Torino, 2013, 3 ss.; G. OESTREICH, *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, (trad. it.), Roma-Bari, 2001; G. PECES BARBA, *Teoria dei diritti fondamentali*, Milano, 1993; A. BALDASSARRE, Voce *Diritti inviolabili*, in *Enc. giur.*, vol. XI, Roma, 1989; P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984.

² Di *multilevel constitutionalism* ha parlato per la prima volta I. PERNICE, *Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution-making revisited?*, in *Common Market Law Review (CMLR)*, 1999, 703 ss.; ID. *Multilevel Constitutionalism in the European Union*, in *European Law Review*, 2002, 511 ss.; ID. *The Treaty of Lisbon: multilevel constitutionalism in action*, in *Columbia Journal of European Law*, 2009, 349 ss.; ID., F. MAYER, *La Costituzione integrata dell'Europa*, in G. ZAGREBELSKY (a cura di), *Diritti e Costituzione nell'Unione europea*, Roma-Bari, 2003, 43 ss.

³ Intesa come insieme di norme di rango superiore che regolano e condizionano l'esercizio del potere politico; cfr. sulle varie interpretazioni di Costituzione, M. DOGLIANI, *Introduzione al diritto costituzionale*, Bologna, 1994, 199 ss.

⁴ Definizione di N. MACCORMICK, *Questioning Sovereignty, Law, State and Practical Reason*, Oxford, 1999, 104. Sul tema, *ex plurimis*, A. D'ATENA, P. GROSSI (a cura di), *Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello. Tra Europa e Stati nazionali*, Milano, 2004; P. BILANCIA, E. DE MARCO (a cura di), *La tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione*, Milano, 2004; P. BILANCIA, F.G. PIZZETTI, *Aspetti e problemi del costituzionalismo multilivello*, Milano, 2004; A. D'ATENA, *Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali*, Torino, 2007; E. DE MARCO, *La tutela dei diritti nel quadro del costituzionalismo multilivello*, in ID. (a cura di), *Percorsi del «nuovo costituzionalismo»*, Milano, 2008; F. GABRIELE, *Processi di decisione multilivello e governo dell'economia: alla ricerca della sovranità perduta*, in F. GABRIELE, M.A. CABIDDU (a cura di), *Governance dell'economia e integrazione europea*, Milano, 2008, 3

e che vede lo svilupparsi di un sistema di diritti fondamentali generalmente riconosciuto, attraverso la redazione di cataloghi sempre più articolati di diritti, che si aggiungono a quelli contenuti nelle Costituzioni nazionali (come interpretati dai giudici e dalla dottrina interni)⁵: nuove Carte dei diritti elaborate a livello internazionale ed eurounitario⁶, fondate sul riconoscimento di valori comuni e condivisi e di diritti unanimemente considerati come diritti fondamentali dell'uomo, a volte anche assistite dalla presenza di organi giurisdizionali volti a garantirne l'effettività⁷, che forniscono letture ed interpretazioni evolutive di tali diritti⁸.

Invero, la circostanza che nello spazio costituzionale europeo si registri non solo la compresenza di una pluralità di livelli e di soggettività di natura costituzionale, ma anche e soprattutto una fitta rete di relazioni tra gli uni e

ss.; S. GAMBINO, *Diritti fondamentali e Unione europea*, Milano, 2009; G. D'IGNAZIO (a cura di), *Multilevel constitutionalism tra integrazione europea e riforme degli ordinamenti decentrati*, Milano, 2011; A. CARDONE, *Diritti fondamentali (Tutela multilivello)*, in *Enc. giur.*, Annali IV, Milano, 2011, 335 ss.; F. SORRENTINO, *La tutela multilivello dei diritti*, in *Riv. dir. pubbl. comp.*, 2005, 79 ss.

⁵ R. ROMBOLI (a cura di), *La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali*, Torino, 1994, 211 ss.; F. MODUGNO, *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995; A. BARBERA, *Costituzione della Repubblica italiana*, in *Enc. Dir.*, Annali, VIII, Milano, 2015, 326 ss.

⁶ Aggettivo coniato da A. RUGGERI, *Dimensione europea della tutela dei diritti fondamentali e tecniche interpretative*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 1/2010, 125 ss.

⁷ Ed invero, a differenza di quanto accade a livello globale con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948, da tutti i Paesi aderenti all'ONU (cfr. *ex plurimis*, R. BRUNET, *La garantie internationale des droits de l'homme d'après la Charte de San Francisco*, Genève, 1947; H. LAUTERPACHT, *International Law and Human Rights*, London, 1950; F. BATTAGLIA, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di Studi politici internazionali*, 1950, 233 ss.; G. CAPOGRASSI, *La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il suo significato*, in M. D'ADDIO, E. VIDAL (a cura di), *Opere di Giuseppe Capograssi*, vol. V, Milano, 1959, 37 ss.), le due organizzazioni sovranazionali, il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, che in modi e tempi diversi, hanno fornito un catalogo di diritti fondamentali consacrati, rispettivamente, nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e nella Carta europea dei diritti fondamentali, hanno, altresì, previsto organi giurisdizionali, rispettivamente la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamati a garantire l'effettività dei diritti ivi dichiarati ed a sanzionare gli Stati membri colpevoli di violazioni degli stessi diritti. Cfr. *ex plurimis*, sul tema, L. MEZZETTI, *La tutela dei diritti umani nei sistemi convenzionali e delle Nazioni Unite*, in ID. (a cura di), *Diritti e doveri*, Torino, 2013; V. ONIDA, *I diritti umani in una comunità internazionale*, Bologna, 2006, 411 ss.; L. MONTANARI, *I diritti dell'uomo nell'area europea tra fonti internazionali e fonti interne*, Torino, 2002.

⁸ Cfr. M. CARTABIA, *L'universalità dei diritti umani nell'età dei nuovi «diritti»*, in *Quad. cost.*, 3/2009, 537 ss.

le altre, ha condotto autorevole dottrina a preferire la formula “*costituzionalismo interlivello*”⁹ ed a parlare di “*ordine intercostituzionale*”¹⁰.

Ad ogni modo, al di là delle scelte terminologiche¹¹, si rileva come la configurazione e la protezione dei diritti sui differenti livelli di governo¹² porti con sé un sempre più complesso ed articolato dialogo fra Corti¹³, che

⁹ Cfr. L. D'ANDREA, *Brevi riflessioni su governance globale e costituzionalismo interlivello*, in *Consulta OnLine*, 6 ottobre 2014, 6-7; sul tema, ID., *Diritto costituzionale e processi interculturali*, in C. RUSSO RUGGERI (a cura di), *Studi in onore di Antonino Metro*, II, Milano, 2010, 144 ss.).

¹⁰ COSÌ A. RUGGERI, *Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i diritti umani, e le prospettive di un diritto europeo intercontinentale*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2/2001, 544 ss.; ID., *Salvaguardia dei diritti fondamentali ed equilibri istituzionali in un ordinamento “intercostituzionale”*, in *Rivista AIC*, n.4/2013; ID., *Una Costituzione ed un diritto costituzionale per l'Europa unita*, in P. COSTANZO, L. MEZZETTI, A. RUGGERI (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*, Torino, 2014, 16. Sul tema anche A. GUSMAI, *Giurisdizione, interpretazione e co-produzione normativa*, Bari, 2015, 66 ss.

¹¹ Evocative della contrapposizione tra la concezione “monista” dell'ordinamento giuridico internazionale (H. KELSEN, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*, Milano, 1989) e la teoria “dualista” dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale (H. TRIEPEL, *Diritto internazionale e diritto interno*, Torino, 1913; cfr. C. SCHMITT, *Le categorie del ‘politico’. Saggi di teoria politica*, in G. MIGLIO, P. SCHIERA (a cura di), Bologna, 2013), due macro-pensieri fondativi nel cui solco (come ricorda anche A. GUSMAI, *La metamorfosi della sovranità negli stati costituzionali europei*, in *Diritti fondamentali.it*, n.2/2017, 2 ss.) si sono sviluppate dottrine correttive tanto dell’“estremismo” cosmopolitico kelseniano, quanto del nazionalismo del “dittatore” schmittiano.

¹² Cfr. E. MALFATTI, *I “livelli” di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea*, Torino, 2015; G. ROLLA, *I diritti fondamentali nel costituzionalismo contemporaneo: spunti critici*, in ID. (a cura di), *Tecniche e garanzie dei diritti fondamentali*, Torino, 2001, 3 ss.; F. BALAGUER, *Livelli istituzionali e tecniche di riconoscimento dei diritti in Europa. Una prospettiva costituzionale*, in G. ROLLA (a cura di), *Tecniche e garanzie dei diritti fondamentali*, cit., 113 ss.; R.G. RODIO, *Sui diversi livelli di tutela dei diritti fondamentali nell'Unione Europea*, in AA.VV., *Persona e identità nel processo di integrazione europea* (Atti della III Conferenza Internazionale dei Diritti dell'Uomo, Olsztyn, Polonia, 29-30 maggio 2003), Olsztyn, 2004, 97 ss.

¹³ Il Presidente della Corte di Giustizia, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario 2002 della Corte europea dei diritti dell'uomo, aveva efficacemente affermato (riprendendo quanto statuito nella sentenza della Corte Edu del 23 marzo 1995, *Loizidou c. Turchia*), che «*Le nostre due Corti condividono un impegno esistenziale in favore dei valori fondamentali che appartengono al patrimonio comune d'Europa, alla base del quale si trova la democrazia e i diritti fondamentali, ed in questo modo contribuiscono, insieme alle giurisdizioni supreme e costituzionali nazionali, all'emergere di ciò che ha potuto essere definito uno “spazio costituzionale europeo”*». In generale, sul tema, A.M. SLAUGHTER, *A Global Community of Courts*, in *Harvard Int. Law Journal*, 2003, 191 ss.; I. VIARENGO, *I diritti fondamentali tra Corte di giustizia, Corte europea dei diritti dell'uomo e Corti costituzionali*, in G. ADINOLFI, A. LANG (a cura di), *Il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: quali limitazioni all'esercizio dei poteri sovrani degli Stati*, Milano, 2006, 135 ss.; G.F. FERRARI, *Rapporti tra giudici costituzionali d'Europa e Corti europee: dialogo o duplice monologo?*, in ID. (a cura di), *Corti nazionali e Corti europee*, Napoli, 2006, VII ss.; G. DE VERGOTTINI, *Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero*,

affida ai giudici, principali interpreti delle norme positive, il fondamentale compito di sviluppare questa interlocuzione, cooperando, attraverso atteggiamenti di reciproca attenzione e rispetto, alla costruzione di modi uniformi di interpretazione di diritti universalmente riconosciuti e proclamati nelle varie sedi, pur senza, però, mai perdere di vista i propri valori costituzionali¹⁴, punto di riferimento imprescindibile¹⁵.

comparazione, Bologna, 2010; A.M. NICO, *Tutela dei diritti fondamentali: primauté, diritto più favorevole e controlimiti*, in I. LOIODICE, R.G. RODIO, V. TONDI DELLA MURA, F. VARI (a cura di), *Studi in onore di Aldo Loiodice*, Bari, 2012, 893 ss.; P. COSTANZO, *L'uso fatto della Carta dei Diritti dell'Unione nella giurisprudenza della Corte EDU*, in L. D'ANDREA, G. MOSCHELLA, A. RUGGERI, A. SAITTA (a cura di), *La Carta dei diritti dell'Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni)*, Torino, 2016, 121 ss.; L. TRUCCO, *L'uso fatto della Carta dei diritti dell'Unione nella giurisprudenza costituzionale (2000-2015)*, in L. D'ANDREA, G. MOSCHELLA, A. RUGGERI, A. SAITTA (a cura di), *La Carta dei diritti dell'Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni)*, cit., 157 ss.; A. RUGGERI, *Dialogo tra Corti europee e giudici nazionali: alla ricerca della tutela più intensa dei diritti fondamentali (con specifico riferimento alla tutela penale e processuale)*, in Id. (a cura di), *Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti*, Torino, 2014, 231 ss.; G. AMATO, *Corte costituzionale e Corti europee. Fra diversità nazionali e visione comune*, Bologna, 2015; M. LUCIANI, *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enc. Dir.*, Annali IX, Milano, 2016, 453 ss.; M. CARTABIA, *Convergenze e divergenze nell'interpretazione delle clausole finali della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in *Rivista AIC*, n.3/2017; A. BARBERA, *La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia*, in *Quad. cost.*, 1/2018. Particolarmente efficace l'immagine della "mondializzazione giurisdizionale", intesa come rete giudiziaria globale caratterizzata «da richiami alle sentenze straniere, scambio di argomentazioni, formazione comune, dialogo tra giurisdizioni» (cfr. in questi termini, V. TONDI DELLA MURA, *I rischi della competizione regolativa e valoriale fra i diversi poteri dello Stato (riflessioni a margine del «caso Englaro»*), in AA.Vv., *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, Torino, 2011, VII, 3283 ss.; sul tema, Id., *Il «caso Englaro», ovvero: dell'«invincibilità» della regola «perfetta»*, in A. D'ALOIA (a cura di), *Il diritto e la vita. Un dialogo italo-spagnolo su aborto ed eutanasia*, Napoli, 2011, 73 ss.

¹⁴ A. LOIODICE, *Valori costituzionali e diritto naturale: spazi per gli argomenti dell'interpretazione*, in AA.Vv., *Studi in onore di Franco Modugno*, Napoli, 2011, 1920 ss.

¹⁵ Ed invero, nessuno degli ordinamenti che compongono il costituzionalismo multilivello accetta fino in fondo la prevalenza dell'altro, come dimostra la teoria dei cd. *controlimiti* elaborata dalla Corte costituzionale italiana nella sentenza n.170/1984 (in *Giur. cost.*, 1984, 1098 ss.). Il tema è tornato ad essere, di recente, di assoluta attualità, a seguito del noto caso *Taricco*, originato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'8 settembre 2015, Causa C-105/14, *Taricco e altri c. Italia*, per cui si rinvia ai numerosi contributi raccolti in AA.Vv., *Atti del Convegno "Aspettando la Corte costituzionale. Il caso Taricco e i rapporti tra diritto penale e diritto europeo"*, svoltosi a Roma il 4 ottobre 2016, in *Rivista AIC*, n.4/2016; M. LUCIANI, *Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale*, in *Rivista AIC*, n.2/2016; R. BIN, *Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori?*, in www.forumcostituzionale.it; S. BISSARO, *I "nodi" della prescrizione: problematiche costituzionali alla luce della sentenza Taricco*, *ibidem*, 5 ottobre 2016; M. BASSINI, *Prescrizione e principio di legalità nell'ordine costituzionale europeo. Note critiche alla sentenza Taricco*, in *Consulta OnLine*, 12 febbraio 2016; A. BERNARDI (a cura di), *I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali*, Napoli, 2017; I. PELLIZZONE (a cura di), *Principio di legalità penale e diritto*

Altrettanti motivi inducono, peraltro, a ragionare dei diritti nella dialettica-

costituzionale. Problematiche attuali, Milano, 2017. Sulla vicenda, la Corte costituzionale, già con l'ordinanza n.24/2017, ma ancora più con la sentenza n.269/2017, conferma il suo intento di riacquistare e di mantenere il suo ruolo di effettivo custode dei "controlimiti" e cioè dell'identità costituzionale italiana nei confronti di indebite intromissioni da parte dell'ordinamento europeo e della giurisprudenza della Corte di Giustizia; fra i commenti alla suddetta giurisprudenza, cfr. M.L. FERRANTE, *L'ordinanza della Corte costituzionale sull'affaire Taricco: una decisione "diplomatica" ma ferma*, in *Dirittifondamentali.it*, n.1/2017; A. MORELLI, *La capacità parametrica del diritto dell'Unione europea privo di efficacia diretta nel giudizio di legittimità costituzionale*, in *www.federalismi.it*, 1/2017; U. VILLANI, *Limitazioni di sovranità, "controlimiti" e diritti fondamentali nella Costituzione italiana*, in *Studi sull'integrazione europea*, n.3/2017, 500 ss.; A. RUGGERI, *Ultimatum della Consulta alla Corte di giustizia su Taricco, in una pronuncia che espone, ma non ancora oppone, i controlimiti (a margine di Corte cost. n. 24 del 2017)*, in *Consulta OnLine*, n.1/2017; ID., *Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell'orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell'Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017)*, in *Rivista di Diritti Comparati*, n.3/2017; G. SCACCIA, *L'inversione della "doppia pregiudiziale" nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: presupposti teorici e problemi applicativi*, in *www.forumcostituzionale.it*, 25 gennaio 2018; A. ANZON DEMMIG, *La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a tutela dei "controlimiti"*, *ibidem*, 28 febbraio 2018. Cfr. inoltre, in ordine alle Conclusioni dell'Avvocato Generale Yves Bot sul caso c.d. Taricco-bis (Causa C42/17, M.A.S., M.B.), presentate il 18 luglio 2017, tra gli altri, F. CAPOTORTI, *Le conclusioni dell'Avvocato Generale Bot nella causa c.d. Taricco bis stentano a trovare un'auspicabile soluzione di compromesso: verso un conflitto tra le Corti?*, in *Eurojus.it*, 8 agosto 2017; A. RUGGERI, *Rapporti interordinamentali e conflitti tra identità costituzionali (traendo spunto dal caso Taricco)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2 ottobre 2017; R. BIN, *Taricco: aspettando Godot, leggiamo Yves Bot*, in *www.forumcostituzionale.it*, 13 novembre 2017. Infine, sulla sentenza CGUE (Grande Sezione), sent. 5 dicembre 2017, causa C-42/17, M.A.S. e M.B.I., *ex plurimis*, V. MARCENÒ, *La sentenza Taricco-bis. Conseguenze di una sovranità non incerta*, in *www.forumcostituzionale.it*, 12 gennaio 2018; M. NISTICÒ, *Taricco II: il passo indietro della Corte di giustizia e le prospettive del supposto dialogo tra le Corti*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, n.1/2018; R. BIN, *Taricco Tango. Quale sarà il prossimo passo?*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2 febbraio 2018; A. RUGGERI, *La Corte di giustizia porge un ramoscello di ulivo alla Consulta su Taricco e resta in fiduciosa attesa che legislatore e giudici nazionali si prendano cura degli interessi finanziari dell'Unione (a prima lettura della sentenza della Grande Sezione del 5 dicembre 2017)*, in *Rivista di Diritti Comparati*, n.3/2017. Da ultimo, infine, C. CUPELLI, *La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto penale europeo 'certo'*, in *Diritto penale contemporaneo*, n.6/2018, 4 giugno 2018; C. AMALFITANO, O. POLLICINO, *Jusqu'ici tout va bien... ma non sino alla fine della storia. Luci, ombre ed atterraggio della sentenza n. 115/2018 della Corte costituzionale che chiude (?) la saga Taricco*, in *Rivista di Diritti Comparati*, 5 giugno 2018; S. POLIMENI, *Il caso Taricco e il gioco degli scacchi: l'"evoluzione" dei controlimiti attraverso il "dialogo" tra le Corti, dopo la sent. cost. n. 115/2018*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, n.2/2018, 20 giugno 2018; F. FERRARI, *«Indipendentemente dalla collocazione dei fatti»: i principî supremi come problema di rigidità costituzionale (in margine al caso Taricco)*, in *www.forumcostituzionale.it*, 22 giugno 2018; M.L. FERRANTE, *La sentenza n. 115/2018 con la quale la Corte costituzionale ha posto fine all'affaire Taricco: una decisione ferma ma diplomatica*, in *Dirittifondamentali.it*, n.2/2018; M. DONINI, *Lettura critica di Corte costituzionale n. 115/2018. La determinatezza ante applicationem e il*

ca con l'emergenza: fra questi, accanto all'imponente fenomeno migratorio, alle catastrofi ambientali, figurano sicuramente i terrorismi, vecchi e nuovi¹⁶.

È noto che l'emergenza, in quanto grave perturbazione dell'ordine pubblico, spesso implica l'adozione di provvedimenti eccezionali che limitano o, addirittura, in alcuni casi, sospendono i diritti costituzionali, al fine ultimo di difendere la democrazia. E non è un caso, infatti, che nell'ultimo ventennio più che mai, nella trattazione della tutela dei diritti abbia assunto sempre più netto rilievo la contrapposizione fra libertà e sicurezza¹⁷.

Ed invero, la cd. lotta al terrorismo "globale" ha avuto notevoli ripercussioni sul regime interno dei diritti, finendo per far assumere alla sicurezza un ruolo predominante rispetto alla libertà o, comunque, ben più incisivo rispetto al periodo precedente all'11 settembre 2001¹⁸.

vincolo costituzionale alla prescrizione sostanziale come controlimiti alla regola Taricco, in *Diritto penale contemporaneo*, 11 luglio 2018; F. FERRARO, *Il conflitto reale e il dialogo apparente della Corte di giustizia e della Corte costituzionale in merito al principio di legalità e alla riserva di legge in materia penale*, in www.federalismi.it, 26 settembre 2018; A. RUGGERI, *Taricco, amaro finale di partita*, in *Consulta OnLine*, Studi 2018/III, 488 ss.

¹⁶ Cfr. per riflessioni sul punto G. BASCHERINI, *L'emergenza e i diritti. Un'ipotesi di lettura*, in *Rivista di diritto costituzionale*, Rivista dell'Associazione «Gruppo di Pisa», Torino, 1996, 3 ss., il quale propone una interessante ricostruzione di come è mutato, nelle diverse fasi storiche del nostro Paese, il paradigma dell'emergenza.

¹⁷ Per un approfondimento sul rapporto tra emergenza, sicurezza e diritti dell'uomo, si veda G. CATALDI, *Art. 15*, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, 426; S. CECCANTI, *Le democrazie protette e semi-protette da eccezione a regola*, Torino, 2004; F. LATANZI, *La protezione internazionale della democrazia*, in A. DI GIOVINE (a cura di), *Democrazie protette e protezione della democrazia*, Torino, 2005, 21 ss.; T.E. FROSINI, *Diritto alla sicurezza e tutela delle libertà: un crinale sottile che esalta le democrazie*, in *Guida al diritto*, 2005, n. 32, 5; P. BONETTI, *Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche*, Bologna, 2006; T. GROPPI (a cura di), *Democrazia e terrorismo*, Napoli, 2006; T.F. GIUPPONI, *Le dimensioni costituzionali della sicurezza*, Bologna, 2008; ID., *La sicurezza e le sue "dimensioni" costituzionali*, in www.forumcostituzionale.it; C. BASSU, *Terrorismo e costituzionalismo. Percorsi comparati*, Torino, 2010; M. RUOTOLO, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti*, in www.democraziaesicurezza.it, n.2/2013; A. TORRE (a cura di), *Costituzioni e sicurezza dello Stato*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2014; S. CECCANTI, F. FERRONI, *Democrazia protetta*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Torino, 2015, 55 ss.; G. DE VERGOTTINI, *Nuovi conflitti e sfide alla democrazia*, in L. FORNI, T. VETTOR, *Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale*, Torino, 2017, 39 ss.; P. RIDOLA, *Il principio libertà nello Stato costituzionale*, cit., 159 ss.

¹⁸ G. DE VERGOTTINI, *Libertà e sicurezza nelle democrazie contemporanee*, in www.societalibera.org, sottolinea come, in realtà, la tendenza ad una protezione rigorosa della sicurezza si fosse già affermata nel periodo precedente ai tragici eventi del 2001, quale effetto indotto dal progressivo peggioramento della situazione internazionale che in alcune esperienze, come quelle britannica e spagnola, andava ad innestarsi su realtà già funestate dal terrorismo locale, rispettivamente irlandese e basco.

Pur dovendo dare atto dell'esistenza di diversi sistemi costituzionali di gestione dell'emergenza¹⁹, si può dire che, in definitiva, la profonda incidenza spiegata dalla protezione della sicurezza, in generale, sui diritti civili e politici²⁰, risulta essere il portato, innanzitutto, di normative sempre più restrittive, ed in seconda battuta, di pronunce giurisdizionali, adottate ai vari piani del sistema di *multilevel constitutionalism*, dagli effetti a volte ancor più significativi.

L'evoluzione delle forme di manifestazione del terrorismo ed il susseguirsi di attentati in territori differenti hanno, infatti, indotto non solo gli Stati già colpiti, ma anche quelli potenzialmente attaccabili dai terroristi ad adottare strumenti di difesa molteplici, rendendo particolarmente arduo il compito dei legislatori.

Così, si è assistito, un po' ovunque, alla novella delle discipline anti-terrorismo, con introduzione di nuove fattispecie di reato, aggravamento di quelle esistenti ed inasprimento delle pene, con contestuale attribuzione di nuovi e più ampi poteri investigativi di polizia, il tutto spesso accompagnato da consistenti compressioni delle posizioni giuridiche soggettive degli individui sottoposti ad indagini²¹.

Sempre più evidente la tendenza all'anticipazione della tutela penale, ammettendosi l'applicazione della pena in uno stadio di molto precedente alla realizzazione della condotta tipica, in ragione della pericolosità propria del tipo di autore, il terrorista, singolo o associato²².

¹⁹ Si veda, ampiamente, G. DE VERGOTTINI, *Nuovi conflitti e sfide alla democrazia*, cit., 42 ss.; ID., *Guerra e costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia*, Bologna, 2004; R. BORRELLO, *Terrorismo internazionale ed emergenza costituzionale*, in A. TORRE, *Costituzioni e sicurezza dello Stato*, cit., 405 ss.; P. BONETTI, *Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche*, cit., 121 ss.; L. CARLASSARE, *Stati d'eccezione e sospensione delle garanzie costituzionali secondo Mortati*, in M. GALIZIA, P. GROSSI (a cura di), *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, Milano, 1990, 479 ss.

²⁰ G. DE VERGOTTINI, *Libertà e sicurezza nelle democrazie contemporanee*, cit.

²¹ A volte spinta sino al punto di rendere ammissibili forti restrizioni della libertà personale, anche tramite detenzioni a tempo indeterminato senza processo e, dunque, con una vistosa riduzione delle garanzie giurisdizionali (così G. DE VERGOTTINI, *Libertà e sicurezza nelle democrazie contemporanee*, cit.).

²² Si parla, così, di Stato di prevenzione, il cui compito non è tanto (o meglio, non è solo) garantire un preteso *diritto alla sicurezza* personale dei singoli individui, quanto la complessiva *sicurezza dei diritti* dei cittadini e dei beni giuridici loro sottesi, in un contesto sociale complesso e ricco di contraddizioni; sul tema E. DENNINGER, *Stato di prevenzione e diritti dell'uomo*, in *Nomos*, 2/1996, 47 ss.; ID., *Dallo "Stato di diritto" allo "Stato di prevenzione"*, in V. BALDINI (a cura di), *Sicurezza e stato di diritto: problematiche costituzionali*, Cassino, 2005, 54 ss.; P. BONETTI, *Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche*, cit., 47 ss.; V. BALDINI, *Sicurezza e libertà nello stato di diritto in trasformazione*, Torino, 2006; R. BIN, *Democrazia e terrorismo*, in S. DE MAGLIE, S. SEMINARA, *Terrorismo internazionale e diritto penale*, Padova, 2007, 39 ss.;

La conseguenza pregiudizievole di tale impostazione è l'eccessivo controllo sui comportamenti umani, volto ad un'anticipazione di tutela di un bene giuridico prima ancora che venga offeso, ponendo in crisi la struttura stessa del reato, con un incremento dei reati di pericolo astratto-presunto o di scopo, volti a punire atti meramente preparatori, a prescindere dalla effettiva consumazione dello stesso reato.

È ovvio che l'anticipazione della tutela penale determina problemi sul piano della tutela dei diritti umani, perché attenua sensibilmente le garanzie sanzionatorie, l'accertamento processuale, ponendo le fattispecie incriminatrici in una condizione d'instabilità, in quanto la punibilità autonoma di atti "preparatori" tende ad un allontanamento dal diritto penale dell'offesa, per avvicinarsi alla neutralizzazione di autori anche solo potenzialmente pericolosi²³.

In tale contesto, il permanere del clima di grave tensione sta così determinando la cronicizzazione della legislazione limitativa dei diritti, con la conseguenza che la garanzia dei principi dello Stato di diritto finisce per dipendere dalla consistenza e dall'efficacia dei controlli parlamentari e giurisdizionali.

Ebbene, obiettivo della presente indagine è verificare quanto, in questo contesto, sia stato inciso, in particolare, il diritto di associarsi, diritto che nella storia del costituzionalismo ha svolto un ruolo di fondamentale rilievo, ove solo si consideri che la libertà di associazione ha accompagnato non solo la nascita e lo sviluppo del concetto di comunità politica – che poi colletti-

G. DE VERGOTTINI, *La difficile convivenza fra libertà e sicurezza. La risposta delle democrazie al terrorismo. Gli ordinamenti nazionali*, in archivio.rivista.aic.it.

²³ Si tratta di applicazioni nel diritto positivo della logica preventiva jakobsiana: cfr. G. JAKOBS, *Diritto penale del nemico*, in M. DONINI, M. PAPA (a cura di), *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, Milano, 2007, 6 ss. Günther Jakobs è, invero, il promotore di una delle teorie filosofico-penalistiche più controverse, appunto, il "diritto penale del nemico", avente ad oggetto lo stravolgimento della predominanza della tutela giuridica dell'individuo in quanto tale qualora la vita dello Stato sia messa in pericolo da soggetti non considerati come cittadini, ma regrediti alla condizione di "nemici". La distinzione fondamentale compiuta da Jakobs comprende, infatti, un diritto penale del cittadino, rivolto a coloro che delinquono non contestando i fondamenti dell'ordinamento giuridico vigente, quindi accompagnati da un sostegno dialogico con lo Stato, e un diritto penale del nemico, dove la sistematicità del contrasto criminoso con lo Stato e i principi edificanti pone il criminale al di fuori dell'ordine sociale, divenendo un vero e proprio avversario, addirittura una non persona. Lo Stato si autolegittimerebbe, ad avviso di Jakobs, ad offrire al resto dei cittadini una protezione rafforzata da coloro che, scegliendo di autoconvertirsi in nemici del sistema, abbiano violato le aspettative normative su di loro riposte. Il conflitto con i diritti umani è inevitabile, in quanto si legittimerebbe un sistema normativo volto alla selezione soggettiva dei criminali, distinguendo categorie di criminali-cittadini e criminali-nemici, con un forte pregiudizio dell'*habeas corpus* (così F. ZUMPANI, *Critica del diritto penale del nemico e diritti umani*, in www.dirittoquestionipubbliche.org).

vamente si è fatta statutale²⁴, racchiudendo in sé anche le ulteriori variegata forme associative – ma anche l’espansione delle potenzialità relazionali dell’individuo e, dunque, delle sue libertà²⁵.

Ed invero, si può dire che il riconoscimento della libertà di associazione, nonché il tipo di tutela garantito alla medesima, sono da sempre indice del grado di democraticità di un ordinamento, rappresentando l’autonomia associativa una delle pietre angolari di un ordinamento che voglia dirsi propriamente democratico²⁶.

A differenza delle costituzioni liberali che ponevano l’accento sulla libertà individuale, una costituzione democratica, infatti, non può prescindere dal riconoscimento e dalla garanzia di quelle libertà che si esercitano in forma collettiva, attraverso le quali si realizza la partecipazione attiva dei singoli alla vita della comunità civile, che è presupposto del regime democratico.

Tale aspetto è stato, nel tempo, sottolineato anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo²⁷, per la quale il modo in cui la legislazione nazionale garantisce la libertà di associazione e quello in cui le autorità nazionali applicano tale legislazione sono, appunto, rivelatori della condizione della democrazia nel Paese in questione. Tale legame con la democrazia, nell’impostazione della Corte di Strasburgo, riguarda, peraltro, tutte le forme associative²⁸ e non solo i partiti politici²⁹, dal momento che in una società civile correttamente funzionante è naturale la partecipazione in larga misura dei

²⁴ Così F. CLEMENTI, *La libertà di associazione in prospettiva comparata. L’esperienza costituzionale europea*, Padova, 2018, XIII; ID., *Lo «statuto generale» della libertà di associazione in prospettiva comparata: l’esperienza dei Paesi europei e dell’Unione europea*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n.4/2017, 879.

²⁵ Cfr., F. CLEMENTI, *Lo «statuto generale» della libertà di associazione in prospettiva comparata*, cit., 880; P. RIDOLA, *Democrazia pluralista e libertà associative*, Milano, 1987.

²⁶ Cfr., in tal senso, R. DAHL, *Sulla democrazia*, Roma-Bari, 2000, 91 ss., il quale individua i seguenti requisiti minimi necessari affinché un paese possa essere considerato democratico: amministratori eletti; libere, eque e frequenti votazioni; libertà di espressione; accesso a fonti alternative di informazione; autonomia associativa; cittadinanza allargata. A proposito della libertà associativa, l’A. afferma «allo scopo di esercitare i loro diritti, compresi quelli connessi all’effettivo funzionamento delle istituzioni democratiche, i cittadini hanno anche diritto a formare associazioni o organizzazioni relativamente indipendenti, tra cui partiti politici e gruppi di pressione».

²⁷ Cfr. A. GUAZZAROTTI, *Art. 11*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012, 451.

²⁸ Si veda, Corte edu, GC., *Gorzelik c. Polonia*, 17.2.2004; *Moscow Branch of Salvation Army c. Russia*, 5.10.2006; *Tourkiki Enos Xanthis ed altri c. Grecia*, 27.3.2008.

²⁹ Cfr. Corte edu, *Vogt c. Germania*, 26.9.1995; GC., *Partito comunista unificato c. Turchia*, 30.1.1998; *Sidiropoulos e altri c. Grecia*, 10.7.1998; GC., *Refah Partisi c. Turchia*, 13.2.2003; *Republican Party of Russia c. Russia*, 12.4.2011.

cittadini al processo democratico per il tramite di associazioni in cui possono unirsi e perseguire insieme obiettivi comuni³⁰.

Di qui l'interesse per un approfondimento della configurazione di tale libertà nell'attuale contesto storico, partendo dalla ricostruzione dell'origine e delle principali linee di sviluppo della medesima³¹, prestando particolare attenzione alle dinamiche evolutive dei *limiti* alla libertà di associarsi.

Lo studio, pertanto, attraverso il ricorso all'indagine storico-giuridica, si dipanerà lungo l'itinerario delle modalità di riconoscimento e tutela che l'ordinamento giuridico ha riservato all'esperienza associativa, con particolare riguardo alla disciplina dei *limiti* alle fattispecie in cui si manifesta la proiezione sociale dell'individuo, disciplina che, ovviamente non si esaurisce nell'art.18 della Costituzione italiana.

Ed invero, dalla consapevolezza del fatto che le associazioni esplicano effetti non solo al loro interno, fra i membri che le compongono, bensì anche sui terzi, rappresentando la collettività una presenza reale e percepibile che costituisce, a prescindere dalla forza individuale che gli associati rappresentano, una ulteriore «*forza nella Società, da cui lo Stato può ricevere o temere violenze*»³², deriva la necessità di vietare o comunque sottoporre a limiti determinate fattispecie associative.

Ci si occuperà, quindi, di quei fenomeni associativi di cui l'ordinamento predica l'*illiceità*, perché ritenuti pericolosi o comunque con esso incompatibili, dei quali, pertanto, non solo manca una disciplina positiva, ma le leggi ne vietano anche «*la costituzione di fatto e perciò provvedono a punire quelli che le hanno promosse, organizzate, protette o che vi hanno preso parte, ed inoltre limitano l'azione delle associazioni stesse*»³³, cercando di comprendere se e come sia mutata nel tempo l'impostazione dell'ordinamento vigente su tali temi.

È noto che il Costituente italiano, nel dettare la disciplina della libertà di associazione, aveva inteso definire gli esatti contorni del rapporto tra garanzia costituzionale e possibilità di interventi in via legislativa, amministrativa

³⁰ Oltre a Corte edu, GC., *Gorzelik c. Polonia*, 17.2.2004, si veda anche sentenza 8.10.2009, *Tebieti Mühafize Cemiyyeti e Israfilov c. Azerbaïdjan*.

³¹ Sul tema si veda ampiamente G. GUZZETTA, *Il diritto costituzionale di associarsi*, Milano, 2003, 1 ss.; V. CRISAFULLI, *Associazioni (diritto civile)*, in *Nov. Dig. It.*, Torino, 1937, 1035 ss.; sulle nozioni giuridiche presupposte, cfr. P. GROSSI, *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, I, Torino, 1991, 286, nota 8.

³² Così G. ARANGIO RUIZ, *Associazione (diritto di)*, in *Enc. giur. it.*, I, parte IV, Milano, 1895, 869.

³³ In questi termini si esprimeva C. ESPOSITO, *Lo stato fascista e le associazioni*, Padova, 1935, 72.

e giudiziaria, secondo quanto si addice all'interpretazione giuridica in un contesto di Costituzione rigida³⁴.

Si tratta di capire se, nel tempo, l'attuazione per via legislativa e l'interpretazione giurisdizionale si siano rivelate rispettose della natura tassativa dei limiti previsti dal regime costituzionalmente assegnato al diritto di associazione.

Peraltro, la circostanza che il diritto di associazione sia oggetto di specifica tutela non solo nella Costituzione italiana (come in quasi tutte le Costituzioni contemporanee³⁵), ma anche in ambito CEDU³⁶ ed all'interno

³⁴ Così G. GUZZETTA, *Il diritto costituzionale di associarsi*, cit., 61.

³⁵ Per una ricognizione delle norme sulla libertà di associazione contenute nei testi costituzionali dei Paesi dell'Unione europea, si veda, da ultimo, F. CLEMENTI, *Lo «statuto generale» della libertà di associazione in prospettiva comparata*, cit., 881 ss.

³⁶ Come è noto, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950 è stata adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa, il più antico ed attualmente il più vasto organismo politico europeo, sorto a Londra nel 1949. Sul tema, *ex plurimis*, A.H. ROBERTSON, *The Council of Europe. Its Structure, Functions and Achievements*, New York, 1961; E. BATES, *The Evolution of the European Convention on Human Rights. From its Inception to the Creation of a Permanent Court of Human Rights*, Oxford, 2010. Il sistema di protezione dei diritti della Convenzione per la difesa dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU) rappresenta un caso del tutto peculiare nell'ambito degli accordi internazionali (sui rapporti fra Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e CEDU, si veda E. VITTA, *Analogie ed influenze di diritto pubblico interno nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1958, 795 ss.; ID., *L'integrazione europea: studio sulle analogie ed influenze di diritto pubblico interno negli istituti di integrazione europea*, Milano, 1962). Aperta alla firma a Roma nel 1950 ed entrata in vigore nel settembre 1953, la CEDU è stata resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955. In materia la bibliografia è sterminata: *ex plurimis* C. PINELLI, *Judicial Protection of Human Rights in Europe and the Limits of a Judge-Made System*, in *Diritto dell'Unione europea*, 1996, 987 ss.; M. CARTABIA, *La Cedu e l'ordinamento italiano: rapporti tra fonti, rapporti tra giurisdizioni*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *All'incrocio tra Costituzione e CEDU. Il rango delle norme della Convenzione e l'efficacia interna delle sentenze di Strasburgo*, Torino, 2007; A. MORRONE, *Sui rapporti tra norme della CEDU e ordinamento costituzionale*, in L. MEZZETTI, A. MORRONE (a cura di), *Lo strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo*, Torino, 2011, 189 ss.; S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit. La Convenzione si è posta quale «punto di partenza per una unificazione delle Costituzioni degli Stati aderenti alla Convenzione sul fronte delle libertà individuali» (così R. MONACO, *Lineamenti di diritto pubblico europeo*, Milano, 1975, 169), grazie al meccanismo di tutela giurisdizionale dei diritti in essa riconosciuti, volto a garantire loro effettività, imperniato sul funzionamento della Corte Edu, che gli Stati e le persone fisiche e giuridiche - dopo aver esperito tutti i mezzi giurisdizionali messi a disposizione dallo Stato di appartenenza - possono adire ogni qualvolta ritengano che uno Stato firmatario abbia violato un diritto fondamentale fra quelli compresi nella Convenzione stessa. La corretta esecuzione della eventuale condanna subita dallo Stato obbliga quest'ultimo non solo a corrispondere al ricorrente vittorioso un equo indennizzo, proporzionale alla gravità della violazione commessa, ma anche a rimuovere la lesione che ha condotto alla condanna stessa. Si tratta di

dell'ordinamento UE³⁷, giustifica l'approfondimento condotto su tale tripli-

principi fissati prima a livello giurisprudenziale dalla Corte Edu e dopo recepiti a livello normativo attraverso il Protocollo n.14 del 2004; cfr. sul tema B. NASCIBENE, *Le Protocole n.14 à la Convention européenne des droits de l'homme à la lumière de ses travaux préparatoires*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 2006, 531 ss. In Italia il protocollo è stato ratificato con la legge n.280/2005; la successiva legge n.12/2006 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la competenza a promuovere tutte le iniziative legislative necessarie per la compiuta esecuzione delle sentenze della Corte Edu. Sul tema, cfr. B. RANDAZZO, *Le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo: effetti ed esecuzione nell'ordinamento italiano*, in N. ZANON (a cura di), *Le Corti dell'integrazione e la Corte costituzionale italiana*, Napoli, 2006, 303 ss. Tale sistema giurisdizionale - al netto delle asimmetrie nell'ambito di applicazione della CEDU rese possibili dal meccanismo di cui all'art.57 della Convenzione stessa, che consente ai Paesi firmatari di formulare, al momento della firma, specifiche riserve riguardo ad una determinata disposizione in essa contenuta - si è rivelato idoneo a dare coerenza alla CEDU, svolgendo, così, un importante ruolo di armonizzazione degli ordinamenti costituzionali degli Stati contraenti, in relazione ai diritti riconosciuti nella Carta medesima (il Protocollo n.16 del 2013 ha previsto un nuovo meccanismo tramite cui le più alte giurisdizioni di uno Stato firmatario possono chiedere alla Corte EDU un parere su questioni di principio inerenti l'interpretazione e l'applicazione delle norme sui diritti contenute nella CEDU. Sebbene tali pareri non siano vincolanti, si tratta di una novità idonea ad incidere significativamente sul processo di armonizzazione suddetto; sul punto, E. CRIVELLI, *I protocolli n.15 e n.16 alla CEDU: nel futuro della Corte di Strasburgo un rinvio pregiudiziale di interpretazione*, in *Quad. cost.*, 2013, 1021 ss.).

³⁷ È noto che, in origine, fra gli obiettivi dell'ordinamento comunitario non compariva la tutela dei diritti fondamentali (con l'eccezione dei diritti funzionali all'obiettivo dell'integrazione economica europea, come la libertà di circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento, il diritto ad una equa retribuzione). L'omessa codificazione iniziale, tuttavia, non ha impedito ai diritti fondamentali, grazie soprattutto all'opera della Corte di Giustizia, di diventare uno degli obiettivi di tutela precipua del processo di integrazione europea; nell'ambito della dottrina italiana, cfr. *ex plurimis*, A. PIZZORUSSO, *Il patrimonio costituzionale europeo*, Bologna, 2002; M. CARTABIA, *L'ora dei diritti fondamentali in Europa*, in M. CARTABIA (a cura di), *I diritti in azione*, Bologna, 2007, 13 ss.; F. DONATI, *La tutela dei diritti fondamentali nel sistema comunitario*, in E. CASTORINA (a cura di), *Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo*, Torino, 2007, 248 ss.; O. POLLICINO, *Allargamento dell'Europa a est e rapporto tra Corti costituzionali e Corti europee. Verso una teoria generale dell'impatto interordinamentale del diritto sovranazionale?*, Milano, 2010, 53 ss.; P. RIDOLA, *Diritti fondamentali e integrazione costituzionale in Europa*, in Id., *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Torino, 2010, 199 ss.; A. RUGGERI, *Dimensione europea della tutela dei diritti fondamentali e tecniche interpretative*, cit., 125 ss. Con la redazione della nota Carta europea dei diritti fondamentali del 2000, prese avvio una vera e propria stagione costituzionale europea. Il suo mancato inserimento nel Trattato di Nizza e, dunque, nel sistema delle fonti comunitarie, determinò grandi incertezze in ordine alla sua valenza giuridica, specie dopo che la Corte di giustizia iniziò a riferirsi ad essa: amplissima la letteratura sul punto; si vedano fra gli altri: A. LOIODICE, *La Carta di Nizza quale parametro assiologico*, in FERRARI G.F. (a cura di), *I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza*, Milano, 2001; Id., *Centralità della persona umana nella Carta di Nizza*, in P. GIOCOLI NACCI, A. LOIODICE (a cura di), *La Costituzione tra interpretazione e istituzioni*, Bari, 2004; U. DE SIERVO, *I diritti fondamentali europei ed i diritti costituzionali italiani (a proposito della Carta dei diritti fondamentali)*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, n.1/2001, 153 ss.; V. ATRIPALDI, *Carta dei diritti fondamentali: un processo verso una Carta d'identità europea*, *ibidem*, 160 ss.; G.G. FLORIDIA,

ce livello, al fine di utilizzare la libertà di associarsi quale prisma per la comprensione delle dinamiche *intercostituzionali*.

L'esame integrato delle norme dedicate alla libertà di associazione dalle tre diverse Carte, con particolare riguardo ai limiti imponibili legittimamente per espresso riconoscimento a livello costituzionale, internazionale e sovranazionale, sarà prodromico, poi, alla valutazione delle più recenti novelle legislative emanate in regime *emergenziale*, che hanno inciso su tale libertà fondamentale al fine di verificarne l'impatto, più in generale, sulla stessa democraticità dell'ordinamento.

"Nell'intenzion dell'artista, e agli occhi degli abitanti", (osservazioni sulla "Dichiarazione dei diritti" di Nizza), *ibidem*, 163- 169; A. GIOVANNELLI, *Dalla Carta dei diritti alla Costituzione europea*, *ibidem*, 169 ss.; M. LUCIANI, *Riflessioni minime sulla Carta dei diritti fondamentali*, *ibidem*, 172 ss.; E. PAGANO, *Sui rapporti fra la Carta e i principi fondamentali elaborati dalla Corte di giustizia*, *ibidem*, 177 ss.; A. RUGGERI, *La "forza" della Carta europea dei diritti*, *ibidem*, 182 ss.; M.A. CABIDDU, *Costituzione europea e Carta dei diritti fondamentali*, in A. QUADRIO CURZIO (a cura di), *Profili della Costituzione economica europea*, Bologna, 2001, 177 ss.; G. AZZARITI, *La Carta dei diritti fondamentali nella prospettiva della costruzione europea: dall'Europa dei mercanti all'Europa dei diritti?*, in F. GABRIELE, G. BUCCI, C.P. GUARINI (a cura di), *Il mercato: le imprese, le istituzioni, i consumatori*, Bari, 2002, 3 ss.

Di qui, dapprima l'inclusione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione nel cd. Trattato costituzionale europeo (A. LOIODICE, *L'incorporazione della Carta di Nizza nella Convenzione europea: innovazione nella tutela multilivello dei diritti*, in P. BILANCIA, E. DE MARCO (a cura di), *La tutela multilivello dei diritti*, cit., 81 ss.; L. ALBINO, *La progressiva costituzionalizzazione dell'Unione europea*, Torino, 2005, 128 ss.; A.M. NICO, *L'accentramento e la diffusione nel giudizio sulle leggi*, Torino, 2007, 173 ss.), poi, atteso il fallimento di tale progetto, finalmente l'introduzione della Carta nel sistema delle fonti europee, con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che all'art. 6, paragrafo 1, vi attribuisce il rango di norma primaria, rendendola, pertanto, giuridicamente vincolante al pari dei Trattati, parametro di legittimità dell'azione delle Istituzioni europee e degli Stati membri; cfr. sul tema, *ex plurimis*, H.J. BLANKE, S. MANGIAMELI (a cura di), *Governing Europe under a Constitution*, Berlino, 2006; L. ZILLER, *Il nuovo Trattato europeo*, Bologna, 2007; ID., *Il trattato modificativo del 2007: sostanza salvata e forma cambiata del trattato costituzionale del 2004*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4, 2007, 875 ss.; C. DE FIORES, *Il fallimento della Costituzione europea. Note a margine del Trattato di Lisbona*, in www.costituzionalismo.it, 1/2008; S. DELLAVALLE, *Una legge fondamentale post-costituzionale? Il diritto pubblico europeo alla luce del Trattato di Lisbona*, in www.costituzionalismo.it, 1/2008; F. GABRIELE, *Europa: la "Costituzione" abbandonata*, Bari, 2008; L. TRUCCO, *Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell'Unione europea. Un'analisi delle strategie argomentative e delle tecniche decisorie a Lussemburgo*, Torino, 2013; ID., *The EU Charter of Fundamental Rights and the Constitutionalization of the European Law*, in B. HEIDERHOFF, I. QUEIROLO (a cura di), *Party Autonomy in European Private (and) International Law*, Tomo I, Roma, 2015, 289 ss.; ID., *Tecniche di normazione e tutela dei diritti fondamentali nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in A. RUGGERI, L. D'ANDREA, A. SAIITTA, G. SORRENTI (a cura di), *Tecniche di normazione e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali*, Torino, 2007, 317 ss.; L. D'ANDREA, G. MOSCHELLA, A. RUGGERI, A. SAIITTA (a cura di), *La Carta dei diritti dell'Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni)*, cit.

I VOLUMI DELLA COLLANA

- 1 – **Aldo Loiodice**, *Attuare la Costituzione (Sollecitazioni straordinamentali)*.
- 2 – **Pierdomenico Logroscino**, *Itinerari per una televisione libera*.
- 3 – **Aldo Loiodice e Natasha Shehu**, *La Costituzione albanese*.
- 4 – **Raffaele Guido Rodio**, *Banche dati e pubblica amministrazione. Profili di diritto italiano e comparato*.
- 5 – **Francesco Perchinunno**, *Interruzione della gravidanza e diritto alla vita. Profili costituzionali*.
- 6 – **Cosimo Notarstefano**, *Les droits du touriste européen. Analyse juridique comparée dans les États membres de l'U.E.*
- 7 – **Paolo Giocoli Nacci** (a cura di), *Rapporti tra amministrazione e giurisdizione*.
- 8 – **Valeria Sannoner**, *Rappresentanza e transizione. Aspetti di continuità in una trasformazione condivisa*.
- 9 – **Isabella Loiodice**, *Federalismo tra incompiutezza ed evoluzioni. (Nazioni senza stato e neofeudalesimo)*.
- 10 – **Pino Pisicchio**, *Le regole del gioco. Le leggi elettorali dalla Costituzione al 1953*.
- 11 – **Maria Luisa Lo Giacco**, *Le competenze delle Regioni in materia ecclesiastica*.
- 12 – **Raffaele Guido Rodio**, *L'interpretazione costituzionalmente adeguata nel sistema spagnolo*.
- 13 – **Filippo Vari**, *Contributo allo studio della famiglia nella Costituzione italiana, I*.
- 14 – **Giuseppe Laneve**, *Linguaggio giuridico e interpretazione. Dalla Costituzione italiana alla globalizzazione*.
- 15 – **Francesco Perchinunno**, *Fondamento del giusto processo: dalle origini all'attuazione*.
- 16 – **Adalberto Wojtek Pankiewicz**, *Federalismo e diritti sociali*.
- 17 – **Cecilia Pannacciulli**, *Pluralismo e mercato nell'attività radiotelevisiva. Profili costituzionali*.
- 18 – **Ignazio Lagrotta**, *L'eutanasia nei profili costituzionali*.
- 19 – **Michele Dionigi**, *Globalizzazione e fonti del diritto. Primi rilievi*.
- 20 – **Giovanni L. C. Bianco**, *La tutela dei diritti umani nella ricerca scientifica*.
- 21 – **Valeria Sannoner**, *Le carte statutarie dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*.
- 22 – **Mario Palma**, *Sussidiarietà e competenze. Riparto funzionale e materiale*.
- 23 – **Isabella Loiodice** (a cura di), *Laicità ed eticità dell'azione pubblica. Libertà della persona e sfera pubblica*.
- 24 – **Michele Troisi**, *La Costituzione Scolastica*.
- 25 – **Giuseppe Laneve**, *Regioni e istruzione e formazione professionale. Profili costituzionali*.
- 26 – **Pierdomenico Logroscino**, *Governare le differenze*.
- 27 – **Pino Pisicchio**, *Tra declino e cambiamento. Aspetti del partito politico italiano*.
- 28 – **Filippo Vari**, *Concepito e procreazione assistita. Profili costituzionali, I*.
- 29 – **Pino Pisicchio**, *Aspetti dell'autodichia parlamentare: le incompatibilità e le ineleggibilità*.
- 30 – **Emilia Straziuso**, *I diritti sociali tra Stato e sovrano e Stato integrato nell'Unione europea*.
- 31 – **Michele Dionigi**, *Il patrimonio scientifico proprio dei professori universitari. Valore o corredo di servizio rottamabile? (nei principi e valori costituzionali il punto di equilibrio)*
- 32 – **Tullio Fenucci**, *Sicurezza e diritti fondamentali negli Stati Uniti*
- 33 – **Mario Palma**, *Dal sistema elettorale alla forma di governo*
- 34 – **Michele Dionigi**, *Globalizzazione e fonti del diritto. Prolegomeni allo studio di una fonte a difesa dell'ordinamento italiano. II*
- 35 – **Pino Pisicchio**, *Le fondazioni politiche in Italia*
- 36 – **Michele Troisi**, *Rappresentatività e governabilità nelle leggi elettorali regionali*.

- 37 – Pino Pisicchio**, *Pluralismo personalismo nella Costituzione Italiana. Il contributo di Aldo Moro*
- 38 – Mario Palma**, *Il riparto delle competenze. Profili della sussidiarietà.*
- 39 – Cecilia Pannacciulli**, *Le comunicazioni riservate tra nuove tecnologie e giustizia penale.*
- 40 – Tullio Fenucci**, *Sicurezza nazionale e diritti di libertà negli Usa.*
- 41 – Giuseppe Laneve**, *La Giustizia costituzionale nel sistema dei poteri. Vol. I. Interpretazione e giustizia costituzionale: profili ricostruttivi.*
- 42 – Antonio Gusmai**, *Giurisdizione, interpretazione e co-produzione normativa.*

Nuova Serie

- 43 – Pino Pisicchio**, *Le fondazioni politiche. Profili di diritto italiano e comparato.*
- 44 – Andrea Bonomi**, *Status del detenuto e ordinamento costituzionale. Le tecniche di bilanciamento nella giurisprudenza del Giudice delle leggi.*
- 45 – Michele Troisi**, *Regioni e rappresentanza politica.*
- 46 – Maria Cristina Carbone**, *Problematiche di una revisione organica della Costituzione nell'ordinamento italiano.*
- 47 – Maria Grazia Nacci**, *La libertà di associazione ed i suoi limiti nelle dinamiche ordinarie.*